



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 12884/I/CPGT

delibera n.1396/2022

Il Consiglio nella seduta dell' 11.10.2022, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

vista la nota acquisita al prot. n. 12884 del 23/09/2022, con la quale viene trasmesso il decreto ministeriale di nomina del **dott. Massimo BRANDIMARTE** a **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta**, per la notifica all'interessato e gli ulteriori adempimenti di competenza;

vista la comunicazione dell'Ufficio Concorsi del 26/09/2022, con la quale viene rappresentato che il **dott. Massimo BRANDIMARTE** ha presentato dichiarazione di rinuncia alla nomina anzidetta in data 17.09.2022, con nota acquisita al protocollo n. 12685 del 19.09.2022;

tenuto conto che, a seguito di quanto rappresentato e documentato, il **dott. Massimo BRANDIMARTE** non assumerà le funzioni presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta**;

rilevato che presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta** non risultano in servizio componenti con la carica di Presidente di sezione, tali da poter assumere le funzioni di Presidente della Corte medesima, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto 31 dicembre 1992, n. 545, e che occorre assicurare la continuità e regolarità dell'attività giurisdizionale della sede;

tenuto conto che, con separata delibera, è stato applicato d'ufficio n. 1 PS proveniente dalla **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte**, in via eccezionale e fino all'esito dell'interpello per applicazioni bandito con la presente delibera;

considerato che occorre, pertanto, bandire d'ufficio un interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di Sezione per Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello d'ufficio in sede nazionale, **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Presidente di Sezione per Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Commissioni, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso potrà partecipare **unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Commissione Regionale** di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
- d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.

- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, **motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.

6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**

8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

IL PRESIDENTE
Firmatario1